

Clicca sugli argomenti per raggiungere il contenuto desiderato



BONUS TRANSIZIONE 5.0: COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2026.....	2
FOTOVOLTAICO: NUOVE RISORSE CON LA MISURA PARCO AGRISOLARE	2
“LEGGE DI BILANCIO 2026”: IL RIFINANZIAMENTO DELLA NUOVA SABATINI	4
AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE DIVIETI TEMPORALI 2025/2026 IN RIFERIMENTO AL BOLLETTINO NITRATI.....	6
INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI. APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. ANNO 2026	7
PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA CAMPAGNA ASSICURATIVA 2026	7
“RENTRI” RIFIUTI AGRICOLI: GLI AGRICOLTORI NON SI DEVONO ISCRIVERE. COME RICHIEDERE IL FORMULARIO CARTACEO	8



**Professional
Partner
2024**

**REDATTO DA:**

Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore
Dott. Andrea Leali - Responsabile Area tecnica

TUTORIAL A CURA DI:

Nicoletta Ferri

CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 13 febbraio 2026

BONUS TRANSIZIONE 5.0: COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2026

Dal 30 gennaio è possibile inviare le comunicazioni di conferma e completamento per il credito d'imposta "Transizione 5.0", riguardanti le imprese che hanno prenotato il credito dal 7 novembre 2025. Tuttavia, l'avanzamento delle istanze non implica il riconoscimento automatico del credito. La comunicazione di completamento dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2026.

Come noto, con il Decreto direttoriale 6 novembre 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato l'esaurimento delle risorse finanziarie attribuite al credito d'imposta "Transizione 5.0" di cui all'art. 38, D.L. n. 19/2024.

È stata comunque garantita la possibilità di presentare nuove domande fino al 31 dicembre 2025. In particolare, le comunicazioni di prenotazione trasmesse dal 7 novembre 2025 sono considerate validamente depositate e, in caso di reperimento di nuove disponibilità finanziarie, le risorse saranno assegnate secondo l'ordine cronologico di prenotazione.

Ora, con un comunicato diffuso lo scorso 28 gennaio 2026, il Gestore dei Servizi Energetici ha annunciato che dal 30 gennaio 2026 è possibile procedere all'invio delle comunicazioni di conferma e di completamento per le domande tecnicamente ammissibili al credito d'imposta.

Il comunicato del Gestore dei Servizi Energetici ricorda che l'impresa è tenuta ad inserire sulla piattaforma informatica l'apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie a individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta, entro il **termine ultimo del 28 febbraio 2026**.

Alla comunicazione di completamento deve essere allegata, tra l'altro, la certificazione tecnica attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti e l'avvenuta interconnessione dei beni "Industria 4.0" al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Sul punto si rammenta che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, Decreto interministeriale 24 luglio 2024, il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone e, in particolare:

- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli Allegati A e B, Legge n. 232/2016 (i c.d. beni "Industria 4.0"), alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali di cui all'art. 109, commi 1 e 2, TUIR (data di consegna o di spedizione per i beni mobili), a prescindere dai Principi contabili applicati;
- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia a oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell'esame finale.

FOTOVOLTAICO: NUOVE RISORSE CON LA MISURA PARCO AGRISOLARE

La misura Facility Parco Agrisolare, ai sensi dell'art. 2, commi 2-6, del D.M. 19 aprile 2023, finanzia investimenti finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici tramite la produzione di energia rinnovabile e il miglioramento dell'efficienza energetica. Sono ammissibili impianti fotovoltaici installati esclusivamente sulle coperture di fabbricati strumentali agricoli e agrituristici, destinati all'autoconsumo o all'autoconsumo condiviso. In abbinamento sono finanziabili la rimozione dell'amianto, l'isolamento termico dei tetti e la realizzazione di sistemi di aerazione, nel rispetto del principio DNSH e con esclusione di interventi connessi a combustibili fossili o attività ambientalmente dannose.

Il Decreto del 17 dicembre fornisce le direttive necessarie all'attuazione della misura del PNRR M2C1-14 - "Facility Parco

Agrisolare” finalizzata alla selezione e al finanziamento di progetti diretti alla realizzazione di impianti fotovoltaici da realizzarsi sui tetti di edifici produttivi nella disponibilità di imprese agricole e agroindustriali.

Soggetti beneficiari

Come per la precedente misura “Parco Agrisolare”, possono accedere alla misura Facility Parco Agrisolare:

- gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- le imprese agroindustriali;
- indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Finalità e investimenti finanziabili

Gli interventi ammissibili devono perseguire obiettivi climatico-ambientali, in particolare:

- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
- promozione dell’energia sostenibile;
- miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture produttive agricole e agroindustriali.

Per le aziende agricole di produzione primaria la misura prevede i seguenti requisiti:

- gli impianti fotovoltaici devono essere finalizzati all’autoconsumo;
- è ammesso anche l’autoconsumo condiviso nel caso di imprese costituite in forma aggregata;
- la vendita di energia in rete è consentita esclusivamente entro il limite dell’autoconsumo condiviso, annuale;
- fanno eccezione solo i casi specificamente previsti dall’Allegato A – Tabella 4A del decreto 211444 del 19 aprile 2023.

In sostanza, la misura non finanzia impianti con finalità prevalentemente speculative o di vendita dell’energia.

Sono finanziabili progetti che prevedono l’acquisto e posa di impianti fotovoltaici sulle coperture di:

- fabbricati strumentali all’attività agricola o agroindustriale;
- strutture destinate all’ospitalità agrituristica, se funzionalmente connesse all’attività.

Gli impianti non devono comportare consumo di suolo e devono essere installati esclusivamente su edifici esistenti.

In abbinamento al fotovoltaico, sono ammissibili uno o più dei seguenti interventi:

- Rimozione e smaltimento dell’amianto/eternit;
- esclusivamente tramite ditte specializzate e iscritte ai registri autorizzati;
- nel rispetto della normativa nazionale vigente;
- Isolamento termico della copertura;
- intervento di coibentazione del tetto.

supportato da relazione tecnica di un professionista abilitato, che:

- motivi il livello di isolamento scelto;
- tenga conto della destinazione produttiva del fabbricato;
- valorizzi anche il miglioramento del benessere animale, ove pertinente;

- Sistemi di aerazione e tetti ventilati;
- realizzazione di intercapedini d'aria, tetti ventilati e camini di evacuazione;
- relazione tecnica obbligatoria che giustifichi le soluzioni adottate;
- finalità esplicita di miglioramento delle condizioni microclimatiche e del benessere animale.

Gli interventi non devono determinare un peggioramento delle condizioni ambientali, devono essere conformi alla normativa nazionale ed europea in materia ambientale e devono rispettare il principio "Do No Significant Harm – DNSH" di cui all'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852.

Interventi esclusi

Sono in ogni caso non ammissibili investimenti che riguardino strutture o attività connesse a:

- combustibili fossili, inclusi gli utilizzi a valle;
- attività soggette al sistema di scambio di quote di emissione (ETS) che superino i benchmark emissivi;
- discariche, inceneritori e impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti;
- attività di smaltimento rifiuti che possano arrecare danni ambientali nel lungo periodo.

Cumulabilità

Gli incentivi del DM 681806 ("Facility Parco Agrisolare"), nel rispetto del divieto di doppio finanziamento (art. 9, Reg. UE 2021/241), possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato o in regime de minimis, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità stabilita per ciascuna tipologia di misura del decreto stesso.

“LEGGE DI BILANCIO 2026”: IL RIFINANZIAMENTO DELLA NUOVA SABATINI

La Nuova Sabatini sostiene gli investimenti in beni strumentali delle PMI tramite finanziamenti agevolati e un contributo sugli interessi. La "Legge di Bilancio 2026" ha rafforzato la misura con nuovi stanziamenti pari a 200 milioni di euro per il 2026 e 450 milioni per il 2027.

Evoluzione normativa

La Nuova Sabatini, ossia l'agevolazione istituita dall'art. 2, D.L. n. 69/2013, a favore delle micro, piccole e medie imprese (PMI), prevede la concessione, da parte di banche ed intermediari finanziari aderenti alla convenzione stipulata dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'ABI e Cassa Depositi e Prestiti, di finanziamenti agevolati volti a sostenere investimenti beni strumentali, nonché di un contributo ministeriale a parziale copertura degli interessi maturati sui predetti finanziamenti.

L'art. 1, comma 468, Legge n. 199/2025, c.d. "Legge di Bilancio 2026", ha attribuito nuove risorse alla Nuova Sabatini, assicurando continuità a una delle misure più importanti per il sostegno degli investimenti delle PMI.

In particolare, lo stanziamento previsto è pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026 e a 450 milioni di euro per l'anno 2027. La nuova autorizzazione di spesa si aggiunge a quanto già previsto dalla Legge n. 207/2024, c.d. "Legge di Bilancio 2025", che aveva già rifinanziato la misura per 100 milioni di euro per l'anno 2026 e per 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

Il beneficio, pertanto, continua ad operare a favore delle PMI di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, con l'unica eccezione costituita dal settore delle attività finanziarie e assicurative.

L'agevolazione in esame è riconosciuta a favore delle micro, piccole e medie imprese (PMI) che, oltre ad avere la sede legale o almeno un'unità locale nel territorio dello Stato, alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese, oppure nel Registro delle Imprese di Pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto

bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

- non si trovano in condizioni tali da rientrare nella definizione di “imprese in difficoltà”, così come individuate;
- per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 59 dell’art. 2, Regolamento (UE) n. 2022/2472;
- per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al punto 29 dell’art. 2, Regolamento (UE) n. 2022/2473;
- per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’art. 2, Regolamento (UE) n. 651/2014.

Dal beneficio sono invece espressamente escluse le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione “ATECO 2007”), nonché le PMI nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della c.d. “Disciplina antimafia” di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

La Nuova Sabatini sostiene l’acquisto, o l’acquisizione in locazione finanziaria, di beni strumentali materiali (macchinari, impianti, attrezzature, hardware, ecc.) e immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

In particolare, sono finanziabili:

- gli investimenti in beni strumentali “ordinari”, ossia l’acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell’attivo dello Stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 di cui all’art. 2424, Codice civile, nonché di software applicativi classificabili alla voce B.I.3 e B.I.4 dell’attivo di Stato patrimoniale;
- gli investimenti Industria 4.0, ossia l’acquisizione di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultra larga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, di cui agli Allegati A e B, Legge n. 232/2016, come elencati, rispettivamente, negli Allegati 6/A e 6/B alla Circolare n. 410823/2022;
- gli investimenti green, ossia l’acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi, classificabili, nell’attivo di Stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 di cui all’art. 2424, Codice civile.

Sono ammissibili esclusivamente i beni strumentali nuovi di fabbrica ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa, ubicati presso l’unità locale dell’impresa ove è realizzato il programma d’investimento che, presi singolarmente oppure nel loro insieme, presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito, fatti salvi i programmi d’investimento in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa.

Inoltre, tutti i beni oggetto di agevolazione, per risultare ammissibili, devono essere capitalizzati e iscritti in bilancio, nell’attivo di Stato patrimoniale, per almeno tre anni.

I beni oggetto del programma d’investimento non possono peraltro essere alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma medesimo.

Il contributo ministeriale è riconosciuto solo in presenza di un finanziamento, bancario o in leasing, erogato da una banca o da un intermediario finanziario aderente alla convenzione stipulata dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’ABI e Cassa Depositi e Prestiti.

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% del suo ammontare, deve avere una durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 12 mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, dalla data di consegna del bene o, se successiva, dalla data di collaudo.

Il finanziamento agevolato, inoltre, deve avere un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 4 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto.

La misura del contributo è differenziata in funzione della specifica linea di intervento. Per gli investimenti in beni strumentali "ordinari", in beni Industria 4.0 e green, il contributo ministeriale è pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari a:

- 2,75% per gli investimenti "ordinari";
- 3,575% per gli investimenti Industria 4.0;
- 3,575% per gli investimenti green.

A seguito della compilazione della domanda è reso disponibile il Codice Unico di Progetto (CUP) associato all'istanza, da riportare nelle fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni oggetto di agevolazione.

Le domande possono essere presentate fino all'esaurimento delle risorse disponibili e alla conseguente chiusura dello sportello, comunicata con apposito provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Qualora si intenda effettuare programmi d'investimento riferiti a più unità locali, occorre presentare una diversa domanda di agevolazione per ciascuna di esse. Infatti, a ciascun programma di investimento deve corrispondere una sola unità locale, risultante dai sistemi camerali, presso la quale devono essere ubicati tutti i beni rientranti nel relativo programma di investimento.

Il contributo a sostegno degli interessi passivi collegati al finanziamento è quindi erogato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in quote annuali, secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione del programma d'investimento.

Tuttavia, qualora il contributo deliberato sia d'importo non superiore a 200.000 euro, lo stesso è corrisposto in un'unica soluzione.

AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE DIVIETI TEMPORALI 2025/2026 IN RIFERIMENTO AL BOLLETTINO NITRATI

Sospensione dell'emissione del Bollettino Nitrati da oggi 13 febbraio 2026.

Il decreto n. 1602 del 10/02/2026 di Regione Lombardia (D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste) ha disposto, per la restante parte della stagione autunno-vernina 2025-2026, **la sospensione dell'emissione del Bollettino Nitrati da oggi 13 febbraio 2026.**

Gli aggiornamenti previsti nel periodo 13 febbraio 2026 - 26 febbraio 2026 non saranno prodotti.

Il raggiungimento al 12 febbraio 2026 di almeno 90 giorni di divieto all'utilizzazione agronomica di letami e materiali assimilati, liquami e materiali assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue e sottoprodotti della vinificazione, da parte di tutti i Comuni della Lombardia, per la stagione autunno-vernina 2025-2026, Regione Lombardia ha disposto la sospensione del servizio di emissione del Bollettino Nitrati a partire dal 13 Febbraio 2026.

Si ricorda che:

1) è sempre valido il divieto temporale di utilizzo agronomico - di letami e materiali assimilati, liquami e materiali assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue e sottoprodotti della vinificazione - nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi, fino al raggiungimento delle condizioni di transitabilità del terreno, così come prescritto dalle D.g.r. 4284/2025 e 4285/2025 (allegato A, capitolo 3.1.2);

2) sono sempre validi i divieti spaziali di utilizzo agronomico - di letami e materiali assimilati, liquami e materiali assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue e sottoprodotti della vinificazione - previsti dalle D.g.r. 4284/2025 e 4285/2025 (allegato A, capitolo 3.2), ed in particolare il divieto di distribuzione:

- di letami e materiali assimilati, di liquami e materiali assimilati, di sottoprodotti della vinificazione su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i

terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione (cap. 3.2.1, par. 4, punto c; cap. 3.2.2, par. 4, punto d; cap. 7.2, par. 1, punto e)

- di fertilizzanti su terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo a scorrimento (cap. 3.2.1, par. 5).

Il mancato rispetto di quanto previsto ai punti 2 e 3, nonché delle prescrizioni contenute nel Bollettino Nitrati quando in vigore sarà oggetto di accertamento e potrà comportare l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia.

INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI. APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. ANNO 2026

Presentazione domande entro il 30 aprile 2026

Il bando Regione Lombardia "Insediamento Giovani Agricoltori" 2026 (Intervento SRE01), con una dotazione di 2 milioni di euro, sostiene l'avvio di nuove imprese agricole da parte di giovani tra i 18 e i 40 anni. Le domande si presentano dal 16 febbraio 2026 al 30 aprile 2026, offrendo premi a fondo perduto fino a 50.000 euro (area montagna) o 40.000 euro (altre aree).

Dettagli Chiave del Bando 2026 (SRE01)

- Finalità: Incentivare il ricambio generazionale, l'innovazione e la sostenibilità (almeno 50% SAU in Lombardia).
- Beneficiari: Giovani agricoltori (18-40 anni) che si insediano per la prima volta come titolari di impresa individuale o rappresentanti legali di società.

Agevolazione: Contributo a fondo perduto (premio di insediamento) pagato in due rate:

- € 50.000,00 in aree svantaggiate di montagna.
- € 40.000,00 in altre aree.
- Tempistiche: Presentazione domande dal 16/02/2026 al 30/04/2026.

Informazioni Aggiuntive

- È necessario presentare un Piano di Sviluppo Aziendale.
- Il bando è parte del Complemento per lo sviluppo rurale della PAC 2023-2027.
- Nota: È fondamentale distinguere questo bando (agricoltura) da quello generico "Nuova impresa 2026" per artigiani/commercianti, anch'esso attivo nel 2026.

Per i dettagli ufficiali, consultare il portale Bandi e Servizi – Regione Lombardia.

Per maggiori informazioni contattare l'ufficio Bandi Comisag.

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA CAMPAGNA ASSICURATIVA 2026

Chi assicurerà i cereali autunno vernini (es. frumento) o le colture permanenti (es. vite/kiwi) contatti quanto prima l'ufficio tecnico per l'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Il Ministero dell'Agricoltura, con DM del 22 dicembre 2025 n. 690710, ha approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026 (PGRA), che definisce il quadro normativo e operativo per il sostegno pubblico agli strumenti di gestione del rischio, in conformità al d.lgs. n. 102/2004, al regolamento UE 2021/2115 e al PSP PAC 2023 2027.

Sono finanziabili i premi delle polizze assicurative agevolate per produzioni, strutture e allevamenti, stipulate con compagnie e organismi collettivi autorizzati al sistema SGR;

Le polizze assicurative e i relativi certificati devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 marzo;

b) per le colture permanenti entro il 30 aprile;

c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;

e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lett. d della presente sezione), entro il 31 ottobre;

f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

Importante: prima di sottoscrivere la polizza assicurativa contattare l'ufficio tecnico per l'aggiornamento del fascicolo aziendale con il piano delle semine 2026. Il Ministero nei prossimi giorni comunicherà se servirà la Manifestazione d'interesse, come gli anni scorsi o se dovrà essere predisposto dal CAA il PGIR (Piano di Gestione Individuale del Rischio che sostituisce il PAI e rappresenta l'unico strumento per accedere alle agevolazioni pubbliche).

“RENTRI” RIFIUTI AGRICOLI: GLI AGRICOLTORI NON SI DEVONO ISCRIVERE. COME RICHIEDERE IL FORMULARIO CARTACEO

Confermata l'esenzione all'iscrizione ma è richiesto il formulario cartaceo

Con la nuova Legge di Bilancio, gli imprenditori agricoli sono esentati dall'iscrizione obbligatoria nel Rentri, Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

Ecco come comunicare alla ditta che si occupa del ritiro dei vostri rifiuti la richiesta dell'emissione del FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto) cartaceo che identifica il rifiuto che andrete a conferire/smaltire:

Il produttore deve compilare una comunicazione su carta intestata e indirizzata al trasportatore/destinatario, con il seguente contenuto:

Oggetto: richiesta formulario cartaceo

Con riferimento ai rifiuti da noi prodotti e conferiti presso il Vostro impianto, Vi incarichiamo di emettere per nostro conto un formulario cartaceo in quanto siamo soggetto non iscritto al RENTRI.

Cordiali saluti.

Timbro e firma

BANDI E OPPORTUNITÀ PER AZIENDE

- **NEW:** NUOVO PARCO AGRISOLARE;
- NUOVA SABATINI;
- **NEW:** BANDO INAIL;
- **NEW** TRANSIZIONE 4.0 – work in progress.

Comisag Scarl
Il Direttore
Monica Facchetti

REDATTO DA:
Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore
Dott. Andrea Leali – Responsabile Area Tecnica
Tutorial a cura di Nicoletta Ferri